

CONVALIDA DELLE DIMISSIONI RASSEGNALE DALLE DONNE DURANTE LA GRAVIDANZA E DAI GENITORI DI FIGLI FINO A 3 ANNI/RISOLUZIONI CONSENSUALI CONCORDANTE NEL “PERIODO PROTETTO”: DISPONIBILE IL NUOVO MODELLO DI RICHIESTA DEL COLLOQUIO ONLINE

L'Ispektorato Nazionale del Lavoro ha reso noto - il 19 maggio u.s. e tramite il proprio portale istituzionale - che, a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019 (avvenuta il 31 marzo 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2022):

- 1) non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (d.lgs. n. 151/2001, art. 55 ^[1]) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'ITL competente (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2020);
- 2) è tuttavia **possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche “a distanza”** attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta disponibile online e accessibile su:
<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Convalida%20di%20dimissioni%20o%20risoluzione%20consensual e%20lavoratrice%20madre%20o%20lavoratore%20padre%20-%20COVID-19/Modello%20richiesta%20on%20line%20convalida.pdf>

Il nuovo modulo deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato e, quindi, **trasmesso al competente ufficio** (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del mittente) **mediante posta elettronica**: a tal fine, l'elenco degli Ispettorati territoriali del lavoro, con i relativi indirizzi mail, è disponibile su: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx>.

Al modulo occorre allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

[1] Art. 55 del d.lgs. n. 151/2001

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. **La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento**, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, **devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio**. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.